



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

Sezione regionale per il Friuli-Venezia Giulia

ASGI Sede di Trieste, via Fabio Severo 31- Trieste (Italia)

Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: walter.citti@asgi.it

ASGI sede di Udine, via S. Francesco d'Assisi, 39- Udine (Italia)

Tel. – Fax 0432/507115 – e-mail: info@asgi.it

ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)

Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: segreteria@asgi.it

Trieste, 25 novembre, 2009

Ai Gruppi consiliari

del Consiglio Comunale di Trieste

OGGETTO: Proposta di introduzione di un criterio di anzianità di residenza per l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo ai fini delle graduatorie per l'accesso alle scuole dell'infanzia e ai nidi d'infanzia.

Premessa

In vista della prossima discussione in Consiglio Comunale del nuovo testo dei Regolamenti per i nidi d'infanzia e le scuole dell'infanzia comunali, è stato presentato da un rappresentante consiliare della formazione politica Lega Nord un emendamento volto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a favore dei nuclei familiari cui almeno un genitore sia residente nel territorio del Comune di Trieste da almeno cinque anni ai fini della formazione delle graduatorie per l'ammissione a tali servizi.¹

¹ "Il Piccolo", 13 novembre 2009: EMENDAMENTO DI PORTALE : «Scuole dell'infanzia, precedenza ai residenti» . *La Lega propone più punti in graduatoria per chi vive in città da almeno 5 anni*

La sezione per il Friuli-Venezia Giulia dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione), formata da avvocati e operatori giuridici operanti nel settore dell'immigrazione, intende sottoporre all'attenzione dei consiglieri comunali il presente documento con il quale intende evidenziare i profili di illegittimità e di contrasto di tale proposta con i principi di diritto costituzionale, internazionale e comunitario.

Il criterio di anzianità di residenza quale discriminazione indiretta o dissimulata vietata dal diritto internazionale, comunitario e costituzionale.

La proposta avanzata dai consiglieri comunali della Lega Nord si propone l'obiettivo, palese e proclamato, di privilegiare nell'accesso ai servizi socio-educativi citati le famiglie autoctone dotate di un maggiore radicamento sociale nel territorio locale, con questo inserendo attraverso un criterio di anzianità di residenza un meccanismo in realtà di discriminazione su basi di nazionalità, in quanto l'anzianità di residenza può essere soddisfatta in misura proporzionalmente maggiore dai cittadini italiani rispetto a quelli stranieri.²

Tale discriminazione, indiretta o dissimulata, fondata sul criterio di anzianità di residenza con l'obiettivo in realtà di determinare una discriminazione su basi di nazionalità, è vietata dal diritto internazionale, da quello comunitario, nonché dal diritto costituzionale ed interno.

Nel diritto comunitario, ad esempio, il principio di parità di trattamento va inteso non solo come divieto di discriminazioni dirette, quando una persona protetta dal diritto comunitario è trattata meno favorevolmente di un'altra a causa della nazionalità (condizione di straniero), ma anche come divieto di discriminazioni indirette, quando cioè una disposizione, un criterio, una prassi apparentemente neutri possono mettere le persone di diversa nazionalità protette dalle norme comunitarie in una posizione di particolare e sproporzionato svantaggio rispetto ai cittadini dello Stato membro. Tale nozione di

² L'esame di alcuni basilari dati statistici fornisce supporto a tale interpretazione. Per esigenze di sintesi, limitiamo la nostra indagine ai cittadini comunitari. Dai dati ISTAT relativi alla popolazione residente nel Comune di Trieste al 31.12.2008, si rileva che i cittadini rumeni residenti erano 1.457 su una popolazione totale di cittadini di paesi comunitari residenti di 2.980 unità, pari dunque a circa il 50% di tutti i cittadini comunitari residenti a Trieste. Tuttavia, la quota più consistente di cittadini rumeni che attualmente beneficia della libertà di circolazione e soggiorno ha una breve anzianità di residenza. Dai dati statistici, si ricava infatti che la popolazione dei cittadini rumeni residenti a Trieste ha avuto un balzo consistente solo nel corso del 2007, dopo l'ingresso del paese nell'Unione Europea, passando da 468 unità al 31.12.2006 al dato di 1.069 unità al 31.12.2007. Al 31.12.2004, la popolazione rumena residente a Trieste era appena di 299 unità. Si potrebbe dunque, stimare, almeno grossolanamente, ed in eccesso, presupponendo che tutti i rumeni già residenti a Trieste al 31.12.2004 vi abbiano conservato la loro residenza fino ad oggi, che solo una percentuale attorno al 15-20% di tutti i cittadini rumeni attualmente residenti a Trieste potrebbero essere effettivamente in grado di soddisfare un requisito di anzianità di residenza di cinque anni per conseguire la maggiorazione di punteggio che la proposta dei consiglieri comunali della Lega Nord vorrebbe introdurre.

discriminazione indiretta è ricavabile tanto dalle due direttive europee anti-discriminazione (direttiva n. 2000/43/CE e n. 2000/78/CE) quanto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia europea.

In particolare in quest'ultima è consolidato il principio per cui il criterio della residenza può fondare una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento europeo (norme del trattato europeo, direttive anti-discriminazione, convenzione europea sui diritti dell'uomo e libertà fondamentali).

La Corte di Giustizia ha infatti chiarito, con riferimento al principio di non-discriminazione tra cittadini comunitari previsto nel Trattato Europeo, che il requisito della residenza ai fini dell'accesso ad un beneficio può integrare una forma di illecita discriminazione "dissimulata" in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini piuttosto che dai lavoratori comunitari, finendo dunque per privilegiare in misura sproporzionata i primi a danno dei secondi (ad es. *Meints*, 27.11.1997; *Meussen*, 8.06.1999; *Commissione c. Lussemburgo*, 20.06.2002). Per una decisione emblematica che ha riguardato il nostro Paese, si veda la sentenza che ha condannato l'Italia per le agevolazioni tariffarie a vantaggio delle persone residenti per l'accesso ai Musei Comunali (sentenza 16 gennaio 2003 n. C-388/01, par. 13 e 14): *"...il principio di parità di trattamento,....., vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, produca, in pratica, lo stesso risultato. Ciò avviene, in particolare, nel caso di una misura che preveda una distinzione basata sul criterio della residenza, in quanto quest'ultimo rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, considerato che il più delle volte i non residenti sono cittadini di altri Stati membri"*.

Più recentemente, l'8 ottobre scorso la Commissione europea ha deciso di intraprendere un'azione legale contro l'Italia poiché la Provincia di Sondrio ha indetto un concorso per l'assegnazione di appartamenti ad affitto agevolato a studenti universitari basato su due condizioni discriminatorie: essere cittadino italiano e aver risieduto nel territorio nel quinquennio precedente. Nell'avviare l'azione legale di infrazione del diritto comunitario, la Commissione europea ha sottolineato che la condizione di nazionalità fissata dal bando della provincia di Sondrio potrebbe quindi rappresentare una discriminazione diretta contro altri lavoratori dell'UE e i loro familiari mentre il requisito di anzianità di residenza configurerebbe una discriminazione indiretta, anch'essa vietata dalla normativa comunitaria.³

Ugualmente, anche nel sistema delle Nazioni Unite il criterio di non discriminazione deve essere interpretato come vietante anche le discriminazioni indirette o dissimulate nell'accesso ai diritti sociali, economici e culturali (Convenzione Internazionale ONU sui diritti economici, sociali e culturali), in particolare con riferimento ai diritti del fanciullo (Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo) e al settore dell'istruzione (Convenzione UNESCO contro la discriminazione nell'educazione). A tale riguardo, basti dare cenno al recente documento del Comitato ONU sui diritti economici, culturali e sociali,

³ Si veda la notizia della procedura di infrazione aperta contro l'Italia sul sito web della Commissione europea: <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=89&newsId=608&furtherNews=yes>

adottato il 29 maggio 2009 (*General Comment on Non- Discrimination*) che alla pagina 4 ribadisce che costituiscono discriminazioni vietate anche quelle indirette, con riferimento a leggi, politiche o prassi che appaiono neutre a prima vista, ma hanno un impatto sproporzionato nell'esercizio dei diritti previsti dalle convenzioni internazionali, realizzando nei risultati e nei fatti una discriminazione fondata su uno dei criteri vietati, tra cui quello di nazionalità.⁴

Le scuole dell'infanzia parte del sistema educativo fondamentale. I criteri universalistici di accesso all'istruzione fissati a livello internazionale, europeo e costituzionale.

Con riferimento ai criteri per la formazione delle graduatorie per l'accesso alle scuole dell'infanzia comunali, l'eventuale introduzione di un punteggio aggiuntivo legato all'anzianità di residenza finirebbe dunque per introdurre una discriminazione indiretta o dissimulata volta, nei fatti e nei risultati, a determinare una discriminazione su basi di nazionalità a danno dei cittadini stranieri residenti a Trieste, in ragione del loro proporzionalmente minore radicamento sociale. Tale discriminazione è inammissibile sotto il profilo della compatibilità con il diritto internazionale e comunitario in quanto configge con il principio di universalità e di non discriminazione nell'accesso all'istruzione quale diritto umano fondamentale previsto tra l'altro dai seguenti strumenti di diritto internazionale ratificati e vincolati per il nostro paese:

- Patto internazionale ONU sui diritti economici, sociali e culturali (art 13 in collegamento con art. 2.2)
- Convenzione ONU di New York sui diritti del fanciullo (artt. 18 c. 3 in materia di diritto dei fanciulli i cui genitori lavorano, di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, artt. 26 e 27 della Convenzione in materia di sicurezza sociale, art. 28 in materia di accesso all'istruzione, letti in combinato disposto con il principio di non discriminazione, anche su basi di nazionalità, di cui all'art. 2), così come indicato dal Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, commento generale n. 6).⁵
- Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, adottata dall'UNESCO il 14.12.1960 e ratificata e resa esecutiva in Italia con l. 13 luglio 1996, n. 656 (G.U. 26.08.1996, n. 211). Tale convenzione internazionale prevede espressamente l'obbligo per gli Stati contraenti di *“accordare agli stranieri residenti sul loro territorio lo stesso accesso all'insegnamento che ai propri nazionali”* (art. 3 lett. c) e e)).

Sul piano del diritto europeo, la misura prospettata fondata sul criterio di anzianità di residenza, risulterebbe in contrasto con l'art. 12 del Trattato della Comunità Europea che sancisce chiaramente il divieto di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità,

⁴ Documento disponibile sul sito: <http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.GC.20.doc>

⁵ In base all'art. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza discriminazioni, *“indipendentemente dalla loro nazionalità, status d'immigrazione, o apolidia”* (CRC/GC/2005/6m par. 12).

richiedendo “*la perfetta parità di trattamento, negli Stati membri, tra i soggetti che si trovano in una posizione disciplinata dal diritto comunitario e i cittadini degli Stati membri in questione*”⁶. Ugualmente, con la prossima entrata in vigore del Trattato dell’Unione europea di Lisbona e dell’allegata Carta europea dei diritti fondamentali, verrebbero violati gli artt. 14 (diritto all’istruzione) e 21 (principio di non discriminazione) di detta Carta, con questo esponendo la Repubblica Italiana ad una procedura d’infrazione per violazione del diritto europeo.

Il principio di universalità e di non-discriminazione nell’accesso all’istruzione è ulteriormente sancito dalla Carta Costituzionale (art. 34 : “*La scuola è aperta a tutti*”) e riconosciuto dal T.U. della normativa sull’immigrazione (art. 38: *I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accessi ai servizi educativi, (...)*).⁷

Nel corso degli ultimi anni, il sistema educativo e formativo italiano ha conosciuto una ridefinizione concettuale rispetto al passato, vero è che con la legge-delega n. 53/2003 il legislatore ha unito concettualmente sia l’obbligo scolastico che quello formativo, nel contempo precisando che “*il sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale*”. Di conseguenza, è importante evidenziare che il legislatore ha espressamente inserito nel sistema educativo anche la scuola dell’infanzia, tant’è che, pur non qualificandola in termini strettamente obbligatori, afferma che essa “concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative.” e che “*realizza il profilo educativo e la continuità educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria*” (art. 1 d.lgs. n. 59/2004). E’ palese, dalle parole dello stesso legislatore, lo stretto collegamento funzionale della scuola materna alla scuola primaria (“*concorre all’educazione*”), così come il riconoscimento del diritto alla parità di trattamento di tutti i minori nell’accesso a tutte le “*opportunità educative*”, compresa, per l’appunto, quella afferente alla scuola dell’infanzia. Vero è che lo stesso art. 1 del citato d.lgs. 59, al comma 2, stabilisce che “E’ assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità

⁶ Sentenza 26 settembre 1996, Data Delecta C-43/95

⁷ L’art. 45 del Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 394/99) specifica: “*I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della loro posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previste per i minori italiani (...)*”

di frequenza della scuola dell'infanzia”, ciò che esclude ogni possibile differenziazione o limitazione, anche indiretta, nell'accesso a tale opportunità.⁸

Di conseguenza, la previsione di un trattamento differenziato tra cittadini nazionali e stranieri nell'accesso alle scuole dell'infanzia, sebbene fondato indirettamente o in forma dissimulata su un criterio di anzianità di residenza, destinato a svantaggiare sproporzionatamente i secondi rispetto ai primi, costituirebbe una discriminazione a danno dei cittadini stranieri dimoranti a Trieste, in contrasto con i principi e le statuizioni fondamentali della normativa statale di riferimento. Tale discriminazione verrebbe in violazione pure dell'art. 43 del T.U. immigrazione: “Costituisce una **discriminazione**: “*ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose e abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*”.⁹

I nidi d'infanzia quale beneficio sociale a sostegno del lavoro di cura dei genitori e dell'inserimento lavorativo in particolare delle donne, in un quadro di pari opportunità.

La parità di trattamento tra italiani e stranieri nella fruizione dei benefici sociali alla luce dei criteri costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, della parità di trattamento prevista dal diritto comunitario e dalla normativa regionale di riferimento.

⁸ Sulla natura della scuola per l'infanzia, ed il suo far parte integrante dell'unitario sistema educativo, si veda anche l'ordinanza del Tribunale di Milano dell'11.02.1008 (est. Marangoni), che ha ritenuto discriminatorio il comportamento del Comune di Milano che subordinava l'iscrizione alla scuola dell'infanzia al possesso del permesso di soggiorno.

⁹ È pertanto innanzitutto da considerarsi discriminatoria la condotta che comporti un trattamento differenziato per i motivi appena menzionati, sia quando essa sia attuata in modo diretto (vale a dire quando una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto lo sarebbe un'altra in una situazione analoga), sia quando la differenziazione che causa pregiudizio sia conseguenza dell'applicazione di criteri formalmente “neutri” o “indiretti”.

La menzione dello “scopo o (dell') effetto” contribuisce a ricomprendere nella definizione in esame non solo le condotte poste in essere con la specifica intenzione di nuocere, ma anche quelle che, prive di intento lesivo, comportino comunque un *effetto* pregiudizievole.

Infine, la norma evita di restringere la protezione contro le discriminazioni al solo ambito lavorativo, ma prende in considerazione quelle condotte che ledano i diritti umani e le libertà fondamentali anche in campo politico, economico, sociale e in ogni altro settore della vita pubblica. Oltre alla nozione generale, nello stesso art. 43 sono poi indicate alcune condotte tipiche (ma non tassative o esclusive), che si possono verificare in ambiti specifici e che, se rientrano nella fattispecie descritta, hanno sicuramente una valenza discriminatoria. Tra gli ambiti considerati vi è anche quello dei comportamenti discriminatori che si realizzano nell'accesso all'*istruzione*, alla *formazione* e ai *servizi sociali e socio-assistenziali*. L'elemento importante della disposizione riguarda la punibilità dell'imposizione di condizioni più sfavorevoli allorché tali condizioni e rifiuti siano *illegittimi*, poiché basati *soltanto* sulla condizione di straniero o sulla appartenenza ad un determinato gruppo etnico, nazionale, religioso o linguistico. (art. 43 c. 2 lett. c))

La questione dei nidi d'infanzia, destinati ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, non riguarda il diritto all'istruzione quale diritto umano fondamentale, bensì il diritto all'accesso alle prestazioni socio-assistenziali, in quanto il bene pubblico qui tutelato non è solo quello della cura dell'infanzia quanto innanzitutto quello dell'accesso delle donne nel mercato del lavoro in un quadro di pari opportunità, mediante una migliore conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali. Tale è la *ratio* fondamentale tanto della norma statale fondamentale (art. 1 legge 6 dicembre 1971, n. 1044) quanto delle leggi regionali in materia (per il F.V.G. la L.r. n. 20/2005).

Ugualmente, il criterio di parità di trattamento e di non discriminazione tra italiani e lavoratori stranieri migranti deve trovare affermazione sulla base dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza, del principio di eguaglianza di cui alla normativa europea, nonché di quello contenuto nella normativa regionale di riferimento, che all'art. 7 prevede: "*E' garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apoliti*" (l.r. n. 20 dd. 18.08.2005).

Riguardo al primo punto, non si può non sottolineare **l'irragionevolezza**, e dunque il contrasto con i valori costituzionali di eguaglianza, della proposta avanzata di privilegiare nelle graduatorie per l'ammissione agli asili per l'infanzia i lungo residenti nel Comune di Trieste. Se approvata, infatti, tale proposta finirebbe per svantaggiare coloro - siano essi/e cittadini/e italiani/e provenienti da altre regioni che lavoratori/trici stranieri -che hanno maggiore bisogno di tale servizio socio-assistenziale in ragione della circostanza obiettiva del loro percorso migratorio che li porta lontano dai luoghi di origine e, dunque, dalla rete allargata dei familiari che solitamente sostengono i genitori nella cura e custodia dei bambini in tenera età (ad es. *in primis* i nonni).

Di conseguenza, il criterio di maggior favore verso i genitori con anzianità di residenza nel comune di Trieste al fine dell'accesso ai nidi per l'infanzia risulterebbe arbitrario non solo perché privo di alcun collegamento con la *ratio* della normativa regionale in materia di servizi per la prima infanzia, desumibile dall'art. 1 della legge medesima ("*sostegno al lavoro di cura dei genitori in modo da favorire la conciliazione tra impegni familiari e scelte professionali e facilitare l'accesso delle donne al mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità*"), ma addirittura in palese contrasto con le finalità medesime.¹⁰

Nel diritto comunitario, a partire dal Regolamento n. 1612/68, il principio della parità di trattamento tra lavoratori nazionali e lavoratori comunitari trova applicazione anche ai diritti e vantaggi sociali e fiscali non direttamente connessi all'impiego del lavoratore comunitario che ha esercitato il diritto alla libera circolazione, qualora possa ravvisarsi la

¹⁰ Sul principio di ragionevolezza quale criterio interpretativo del principio costituzionale di eguaglianza in relazione ad ogni norma che preveda una disparità di trattamento (anche in ambiti non necessariamente correlati ai diritti fondamentali), divenendo ulteriore metro in base al quale misurare la ammissibilità o meno di ogni provvedimento normativo, si veda: Corte Costituzionale, sentenza 2.12.2005, n. 432.

capacità della prestazione medesima a facilitare la mobilità dei cittadini comunitari all'interno dello spazio comune europeo (sentenza CGE 31.05.1979, *Even*). Proprio per la sua funzione di supporto all'inserimento lavorativo e professionale delle donne, in un quadro di pari opportunità, l'istituzione del nido d'infanzia è dunque un vantaggio sociale atto a facilitare la mobilità dei lavoratori comunitari all'interno dello spazio comune europeo e richiede pertanto una perfetta parità di trattamento per il suo accesso da parte dei lavoratori di altri paesi membri dell'Unione europea rispetto ai lavoratori nazionali e, dunque, l'assenza di criteri di accesso discriminatori, anche indirettamente o in forma dissimulata. L'eventuale introduzione di punteggi aggiuntivi a favore dei lungo residenti risulterebbe dunque contraria al principio di parità di trattamento nella fruizione di vantaggi e benefici sociali previsto dal diritto comunitario a favore dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari (art. 24 direttiva n. 2004/38, recepita in Italia con il d.lgs. n. 30/2007), dei rifugiati politici e dei titolari della protezione sussidiaria (direttiva europea n. 2004/83 recepita in Italia con il d.lgs. n. 251/2007), dei cittadini di paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (direttiva n. 109/2003, recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007). La sua introduzione esporrebbe dunque il Comune di Trieste ad una procedura di infrazione per violazione del diritto comunitario.

Si ritiene, infine, che l'introduzione di un criterio di anzianità di residenza nell'attribuzione dei punteggi per le graduatorie di accesso ai nidi d'infanzia comunali, venendo ad incidere in maniera discriminatoria sull'accesso ai servizi, costituirebbe un'indebita lesione dei corretti criteri di ripartizione della giurisdizione tra Regione ed enti locali, invadendo cioè la competenza legislativa spettante in capo alla Regione ed esercitata con l'art. 7 della L.R. n. 20/2005. In altri termini, la norma regionale ha posto un principio di sostanziale parità di trattamento tra cittadini e stranieri nell'accesso ai servizi (*"E' garantito l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia pubblici e a quelli che godono del finanziamento pubblico da parte delle bambine e dei bambini fino a tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi"*), non derogabile ed estraneo alla sfera di competenze ed attribuzioni puramente amministrative dell'Ente locale comunale.

Per tutte questa serie di ragioni sopra analizzate, invitiamo pertanto i consiglieri comunali a respingere la proposta avanzata.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, porgiamo i nostri cordiali saluti.

p. l'ASGI

segreteria reg. FVG

dott. Walter Citti

